



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“ELABORAZIONE CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 – CALCOLO CAPACITÀ
ASSUNZIONALE E SPESA DEL PERSONALE”. CIG B0B29828B1**

ART.1 - Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Elaborazione del Fondo risorse decentrate 2024 (comprendivo di determina, delibera indirizzo e relazione illustrativa) e del Calcolo capacità assunzionale e spesa del personale (comprendivo della compilazione della sezione 3.3 del PIAO).

ART. 2 Requisiti Tecnico/Professionali

L'aggiudicatario dovrà dimostrare di aver svolto servizi analoghi verso pubbliche amministrazioni nei tre anni precedenti la data di scadenza della presentazione dell'offerta.

ART. 3 Modalità di esecuzione del servizio

L'Aggiudicatario, nelle more della stipula del contratto, dovrà condividere le modalità di realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto.

Le risultanze dovranno essere sottoposte all'approvazione del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, il quale ne verificherà la rispondenza con quanto richiesto nel presente capitolato.

L'avvio dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato d'appalto dovrà avvenire nell'immediatezza della data di stipula del contratto. Pertanto, **l'elaborazione del Calcolo della capacità assunzionale e della spesa del personale (comprendivo della compilazione della sezione 3.3. del PIAO) dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione e l'elaborazione del Fondo risorse decentrate 2024 (comprendivo di determina, delibera indirizzo e relazione illustrativa dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla formale richiesta della Stazione Appaltante.**

Le modalità di realizzazione del servizio, previo accordo tra l'Aggiudicatario e la Stazione Appaltante, potranno essere soggette a modifiche e/o revisioni secondo le esigenze e gli indirizzi che emergeranno durante lo svolgimento delle diverse fasi di realizzazione.

ART. 4 - Durata del contratto

La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto intendendosi tale durata riferita agli adempimenti rientranti nell'ambito di operatività del presente appalto.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ELABORAZIONE CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 – CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALE E SPESA DEL PERSONALE”. CIG B0B29828B1



È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Il contratto potrà essere rinnovato, riconoscendosi al Comune di Como, l'opzione di rinnovo del contratto, alle stesse condizioni contrattuali precedenti.

L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs 36/2023, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle medesime condizioni previste dal medesimo. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 – Corrispettivo del servizio

Per il servizio prestato, il Comune di Como riconosce un corrispettivo pari a quello offerto in sede di affidamento comprensivo altresì di n. 6 eventuali mezze giornate di svolgimento del medesimo servizio oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto (incluse le spese di viaggio) da parte dell'aggiudicatario presso gli uffici del Comune di Como.

L'importo offerto deve intendersi fisso ed invariabile, comprensivo di ogni onere e costo, escluse la sola I.V.A. 22% e cassa previdenziale 4%.

ART. 6 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Oltre all'adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, nell'offerta presentata e negli altri documenti di gara, l'operatore economico deve, all'atto della stipulazione del contratto o dalla consegna del servizio se precedente, e entro 10 giorni dalla modifica intervenuta in corso di contratto:

- a) individuare e comunicare un referente, in possesso di adeguata formazione professionale reperibile telefonicamente negli orari di ufficio (9:00 – 18:00) da lunedì a venerdì;
- b) comunicare gli indirizzi mail/P.E.C. ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio;
- c) dare indicazione di indirizzo mail ove ricevere i reclami - segnalazioni dal personale dipendente;
- d) comunicare il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, e i relativi recapiti mail e telefonici;
- e) comunicare variazioni di elementi/dati/nominativi di cui al presente articolo o variazioni giuridiche dell'operatore economico.



ART. 7 – Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

L'aggiudicatario emetterà un'unica fattura intestata al Comune di Como – Settore 2 Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Affidamenti – Via V. Emanuele II, 97 – Como per la prestazione del servizio oggetto del presente Capitolato d'appalto.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D. Lgs. N. 231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC).

Per la liquidazione della fattura si applicherà, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

L'affidatario, pertanto, dovrà emettere regolari fatture con addebito d'I.V.A.

Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l'imponibile e verserà direttamente l'I.V.A. all'Erario. Il fornitore, inoltre, sarà obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Como non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dall'Amministrazione, il numero di C.I.G., l'annotazione "scissione dei pagamenti" e il codice IPA: 4IRHAP.

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione dei contratti, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via P.E.C. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, per singoli pagamenti superiori a Euro 10.000,00, la stazione appaltante è tenuta a effettuare presso la competente agenzia (ex Equitalia) la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento e anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il contraente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dalla competente agenzia (ex Equitalia).



Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario, a pena di nullità di ciascun contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario. Il mancato utilizzo di tale strumento comporterà la risoluzione di diritto del contratto

ART. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Stazione Appaltante si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato-contratto.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato - contratto nonché alle modalità di svolgimento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 9.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 9 – Penali

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Como effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

La Stazione Appaltante sulla base di quanto disposto nel precedente articolo “Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio” effettuerà con riferimento a ciascun contratto applicativo i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato-contratto, e in particolare in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'affidatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata o errata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.



L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione via PEC della contestazione stessa.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante, a tutela del servizio offerto, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali e in caso di violazione delle norme secondo i seguenti principi:

- in caso di ritardo nell'avviamento del Servizio: penale in ragione di 50,00 € per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nell'erogazione dei servizi o nella gestione dei rimborsi rispetto alle tempistiche contrattualmente previste: penale in ragione dell'uno per cento del valore economico del servizio o del rimborso, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mancata erogazione dei servizi erogati (ovvero a seguito della segnalazione dell'utente al servizio assistenza e trascorsi i termini contrattualmente previsti per l'intervento dell'Impresa Aggiudicataria per risolvere il problema, anche nei confronti di terzi), o di servizi difformi o qualitativamente non aderenti a quanto proposto, penale in ragione del 10 per cento del valore economico del servizio o del rimborso.

In ogni caso le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore dell'importo contrattuale.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. L'importo relativo all'applicazione della penale verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

A titolo meramente esemplificativo, si riporta una casistica di inosservanze che comportano l'applicazione di una sanzione:

- mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente previste per l'espletamento dei servizi;
- violazione degli obblighi quale Responsabile del trattamento dei dati.

Le inadempienze sopra descritte non precludono alla Stazione Appaltante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

ART. 10 - Risoluzione del contratto

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ELABORAZIONE CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 – CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALE E SPESA DEL PERSONALE". CIG B0B29828B1



E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempire ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'impresa affidataria, qualora la stessa, non adempia agli obblighi assunti con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune trasmessa mediante P.E.C. o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- a) applicazioni delle penali previste all'art. 10;
- b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10;
- c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante all'impresa per porre fine all'inadempimento;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nei casi b), c) d) la Stazione Appaltante procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l'impresa dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata via P.E.C. All'operatore economico verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni, salvo per il caso di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo per cui le prestazioni rese in mancanza di requisiti di somministrazione si intendono nulle e non remunerabili.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico, senza necessità di diffide o di autorizzazione dell'impresa:

- a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- b) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 189 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 6 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 189 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione, in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- d) qualora il contratto non fosse da aggiudicarsi in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

L'amministrazione potrà comunque risolvere il contratto per motivi di interesse pubblico e/o per diverse esigenze organizzative definite dall'Amministrazione stessa.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante P.E.C.

ART.11 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, con conseguente caducazione dei contratti ancora in



vita, per colpa dell'affidatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART.12 – Controversie e Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Como.

ART.13 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART.14- Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati raccolti nel corso delle procedure di espletamento delle gare e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personalni (RPD) del Comune di Como, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è SI.Net Servizi Informatici s.r.l., Referente per l'Ente è il dott. Paolo Tiberi rpd@comune.como.it